

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	5
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
DIFESA (IV)	»	33
FINANZE (VI)	»	34
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	35
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	53
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	54
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	55
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	57

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	<i>Pag.</i>	59
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSА DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	64
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	65

COMMISSIONI RIUNITE

**II (Giustizia)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.10 alle 13.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione », di Andrea Buratti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata », di Alessandro Sterpa, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi della Tuscia, e di Francesco Pizzetti, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino (in videoconferenza)

4

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 ottobre 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione », di Andrea Buratti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata », di Alessandro Sterpa, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi della Tuscia, e di Francesco Pizzetti, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle
14.05 alle 15.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	6

SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente Ciro MASCHIO.*

La seduta comincia alle 13.20.

**Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria
del contingente ad esaurimento.**

C. 1950 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre e comunica che sono state presentate 93 proposte emendative (*vedi allegato*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Inoltre, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, allo stesso risulta

applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e non corredate da idonea copertura finanziaria.

Avverte, quindi, che, tutto ciò considerato, sono da ritenere ammissibili, per i profili finanziari, tutte le proposte emendative presentate ad eccezione delle seguenti, per carenza di quantificazione e copertura finanziaria: Patriarca 1.5 e Bisa 1.87, Bisa 1.6 e 1.7, Gianassi 1.8, D'Orso 1.33, Bisa 1.54, Pittalis 1.55, Bonifazi 1.57, Dori 1.58 e 1.59, Bisa 1.66, Patriarca 1.67, Pittalis 1.68, gli identici Bonifazi 1.70 e Morrone 1.71, Patriarca 1.72, Bonifazi 1.74, D'Orso 1.75, gli identici Dori 1.76 e Bisa 1.77, D'Orso 1.78, Pittalis 1.81 (limitatamente al comma 1), gli identici Bisa 1.83, Pittalis 1.84 e Bonifazi 1.85, Bisa 1.86 e Matone 2.01.

Comunica che l'eventuale richiesta di riesame potrà essere avanzata entro lunedì 21 ottobre alle ore 16.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

**Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente
ad esaurimento. C. 1950 Governo****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****ART. 1.**

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al capo II del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera e), le parole: « svolgono abitualmente attività professionale per conto di » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano esercitato in maniera prevalente nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda attività di avvocato per conto di o contro »;

b) all'articolo 6, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riguardo all'articolo 5, comma 1, lettera e), del presente decreto, l'interessato attesta di non avere esercitato in maniera prevalente attività di avvocato per conto di o contro imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda ».

1.1. Dondi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al capo III del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: « può avvalersi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « si avvale quale vice coordinatore dell'ausilio di uno o più giudici onorari di pace »;

b) al comma 4, le parole: « attribuisce ad uno o più giudici professionali » sono

sostituite dalle seguenti: « attribuisce ad uno o più giudici onorari di pace ».

1.2. Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al capo X del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, gli articoli 27 e 28 sono abrogati.

1.3. D'Orso.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 2, le parole da: « pari, rispettivamente, ad euro 2.500 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « pari ad euro 10.000 al netto delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato ».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 01), è autorizzata la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

b) *all'articolo 4:*

1) al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2 con le seguenti: dagli articoli 1, commi 1-bis e 2;

2) al comma 2, sostituire le parole: pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024 con le seguenti: pari a euro 119.021.208 per l'anno 2024;

3) dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) quanto a euro 44.000.000 per l'anno 2024, mediante l'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nella misura dello 0,57 per cento.

1.4. Gallo.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) Al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, a richiesta del magistrato onorario, sino al settantacinquesimo anno di età ».

* **1.5.** Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

* **1.87.** Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) il comma 5 è abrogato.

1.6. Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) Al comma 5 dopo le parole: « salvo il diritto » sono inserite le seguenti: « alla copertura previdenziale e ».

1.7. Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) Al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché salvo i diritti previdenziali maturati ».

1.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 8., sopprimere le parole: , in quanto compatibile, e aggiungere, infine, le seguenti parole: conformemente ai regolamenti di settore.

1.9. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 9., sostituire il primo periodo con il seguente: I magistrati onorari confermati possono modificare il regime prescelto esercitando l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 9., aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo status attribuito al magistrato del ruolo ad esaurimento consente di partecipare anche ai concorsi di secondo livello nella pubblica amministrazione.

1.10. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 9., sostituire le parole da: che non hanno optato fino a: in tale caso, con le seguenti: possono modificare il regime prescelto esercitando l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno ed.

1.11. Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 9., sostituire le parole da: esercitare l'opzione fino alla fine del capoverso con le seguenti: modificare il regime prescelto eser-

citando l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo ed ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione.

1.12. La Salandra.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 29-bis.

1.13. Dori.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, sostituire le parole: assicurano la loro disponibilità con le seguenti: svolgono la loro attività;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: Consiglio superiore della magistratura aggiungere le seguenti: , in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.

1.14. Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, sostituire le parole da: Consiglio superiore della magistratura fino alla fine del comma con le seguenti: Consiglio superiore della magistratura, in modo tale che sia assicurato un impegno di lavoro non superiore a trentasei ore per ogni settimana e secondo le modalità di settore.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso Art. 29-bis, al comma 2 sostituire le parole da: Consiglio superiore della magistratura fino alla fine del comma con le seguenti: Consiglio superiore della magistratura, in modo tale che sia assicurato un impegno di lavoro e, comunque, complessivamente non superiore a due giorni per ogni settimana, al fine di garantire la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali;

b) al medesimo capoverso Art. 29-bis, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Nell'impegno di lavoro cui ai commi 1 e 2 si computano l'attività di udienza, quella di studio dei fascicoli e di stesura dei provvedimenti, nonché le giornate, o loro frazioni, dedicate alle attività di formazione obbligatoria. Il programma lavorativo definito ai sensi dei commi 1 e 2 consente, di norma, lo svolgimento delle attività previste in modalità agile fuori dall'ufficio giudiziario, salve quelle che richiedano la necessaria presenza all'interno dell'ufficio medesimo.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano ai magistrati di cui all'articolo 29, commi 6 e 7, in ragione della loro non sottoposizione ad una rigida predeterminazione dell'orario di lavoro differenziandosi orario di servizio da quello di ufficio.

1.15. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il programma lavorativo di cui al primo periodo assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 29-bis:

a) al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il programma lavorativo di cui al primo periodo assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'orario di lavoro cui ai commi 1 e 2 si computano l'attività di udienza, quella di studio dei fascicoli e di stesura dei provvedimenti, nonché le giornate, o loro

frazioni, dedicate alle attività di formazione obbligatoria.

1.16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 29-bis:

a) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, e comunque, complessivamente non superiore a due giorni per ogni settimana, al fine di assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nell'orario di lavoro cui ai commi 1 e 2 si computano l'attività di udienza, quella di studio dei fascicoli e di stesura dei provvedimenti, nonché le giornate, o loro frazioni, dedicate alle attività di formazione obbligatoria. Il programma lavorativo definito ai sensi dei commi 1 e 2 consente, di norma, lo svolgimento delle attività previste fuori dall'ufficio giudiziario, salvo quelle che ne richiedano per sua natura la necessaria presenza all'interno dell'ufficio medesimo.

* **1.17.** Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

* **1.18.** Bonifazi, Gadda.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, sostituire il secondo pe-

riodo con il seguente: Il programma lavorativo di cui al primo periodo assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non sia superiore a sedici ore per ogni settimana.

1.19. La Salandra.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana *con le seguenti:* gli impegni non possono superare il numero di sei a settimana.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana *con le seguenti:* gli impegni non possono superare il numero di tre a settimana.

1.20. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana *con le seguenti:* gli uffici determinano i carichi di lavoro esigibili e richiedono la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa è necessaria.

1.21. Dori.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con lo svolgimento di massimo sei impegni, di cui tre udienze per ogni settimana.

1.22. Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il programma lavo-

rativo di cui al primo periodo assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non sia superiore a sedici ore per ogni settimana e, comunque, complessivamente non superiore a due giorni per ogni settimana, al fine di assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.

1.23. La Salandra.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 2, secondo periodo sostituire le parole: la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana *con le seguenti:* gli uffici determinano i carichi di lavoro esigibili e richiedono la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa è necessaria.

1.24. Dori.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sedici ore per ogni settimana *con le seguenti:* diciotto ore per ogni settimana e con lo svolgimento di impegni ed udienze mensili pari alla metà rispetto ai magistrati di cui al comma precedente.

1.25. Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la durata dell'orario di lavoro *con le seguenti:* l'impegno richiesto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 29-bis:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* la durata dell'orario di lavoro *con le seguenti:* l'impegno richiesto.

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I programmi di lavoro degli uffici devono in ogni caso individuare i carichi

esigibili e richiedere la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria, qualora sia prevista attività di udienza o turni.

1.26. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I programmi di lavoro di cui al presente articolo individuano i carichi di lavoro esigibili e richiedono la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria.

1.27. Bonifazi, Gadda.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli uffici diversi da quelli articolati in un'unica sezione, l'accertamento sulla eventuale incompatibilità deve essere effettuato in concreto e la sussistenza della fattispecie può essere esclusa quando, a seguito di tale accertamento in concreto, la situazione non comporti modifiche all'organizzazione degli uffici e non interferisca sui rapporti fra diversi uffici giudiziari della medesima sede.

1.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

1.29. Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 30, comma 3, premettere le parole: Solo su loro richiesta.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 30, comma 4, lettera c), dopo le

parole: in materia di *inserire le seguenti:* contenzioso ordinario,.

1.30. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 30, comma 4, sopprimere la lettera c).

1.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 30, comma 4, alla lettera c) sopprimere le parole: , previdenza e assistenza obbligatoria.

1.32. Morrone, Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-bis, al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che l'ufficio di destinazione assegnato in supplenza disti più di cinquanta chilometri di distanza dal luogo di destinazione originario o comunque non sia raggiungibile nel limite temporale massimo di sessanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

1.33. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

1.34. Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, al comma 1 premettere il seguente:

01. Ai magistrati onorari confermati si applicano le disposizioni vigenti per i magistrati professionali in materia di mobilità territoriale volontaria.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 30-quater:

a) *al comma 1, al primo periodo sopprimere le parole:* e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

b) *al comma 2, al primo periodo sopprimere le parole:* purché sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

c) *al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole:* , nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice onorario di tribunale.

1.35. Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

1. Ai magistrati onorari confermati si applicano le disposizioni vigenti per i magistrati professionali in materia di mobilità territoriale volontaria.

1.36. Bonifazi, Gadda.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa anche in un diverso distretto di corte di appello, da quella cui risultano assegnati, purché la sede richiesta presenti una scopertura, previo interpello predisposto dal Consiglio superiore della magistratura.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 30-quater:

a) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati come nell'ipotesi di cui al comma 1, purché la sede richiesta presenti una scopertura, previo interpello predisposto dal Consiglio superiore della magistratura;

b) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* I giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico in ogni distretto di corte di appello, previo interpello predisposto dal Consiglio superiore della magistratura.

1.37. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , purché la sede richiesta presenti una scopertura e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata.

1.38. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata con le seguenti: la sede richiesta presenti una scopertura.

1.39. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: purché sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata.

*** 1.40.** Bonifazi, Gadda.

*** 1.41.** Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Patriarca, Nevi.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

1.42. Michelotti.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata,.

*** 1.43.** Dori.

*** 1.44.** Gallo.

*** 1.45.** Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.46. Dori.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, sopprimere il quarto periodo.

1.47. Dori.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.

*** 1.49.** Dori.

*** 1.50.** Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: purché sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata.

1.51. Gallo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, e si siano cancellati dall'ordine forense di appartenenza, possono chiedere il trasferimento anche verso l'ufficio giudiziario presso cui era situato l'ordine forense di appartenenza, anche fuori del distretto di Corte di appello ove esercitano le funzioni.

1.52. Gallo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso Art. 30-quinquies.

1.53. Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con cadenza quadriennale, nel caso in cui residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una procedura diretta alla valutazione positiva dell'attività professionale del magistrato onorario confermato, cui consegue il ricono-

scimento di un incremento del 5 per cento dei compensi riconosciuti agli articoli 31-bis e 31-ter, come adeguati in applicazione dell'articolo 31-quater.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di valutazione che può essere positivo o carente su ciascuno degli elementi in cui si scompone la valutazione stessa, e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio carente ;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio positivo accerta il riconoscimento dell'incremento economico di cui al comma 1. Quando conferma il giudizio carente, il magistrato onorario permane nei compensi riconosciuti ai sensi degli articoli 31-bis e 31-ter, come adeguati in applicazione dell'articolo 31-quater;

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* Valutazione sull'attività di idoneità professionale del magistrato onorario confermato.

1.54. Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con cadenza quadriennale, nel caso in cui residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il

Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una procedura di valutazione diretta alla valutazione della capacità professionale del magistrato onorario confermato, cui consegue in caso positivo il riconoscimento di un incremento del 5 per cento dei compensi riconosciuti agli articoli 31-bis e 31-ter.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di valutazione che può essere positivo o carente su ciascuno degli elementi in cui si scompone la valutazione stessa, e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio carente. »;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* « Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio positivo accerta il riconoscimento dell'incremento economico di cui al comma 1. Quando conferma il giudizio carente, il magistrato onorario permane nei compensi già riconosciuti dal testo attuale »;

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Valutazione sulla capacità professionale del magistrato onorario confermato »;

1.55. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quinquies, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2025, i giudizi di idoneità comportano il passaggio economico ad un livello retributivo superiore.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata

la spesa di euro 50.000.000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.56. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quinquies, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I giudizi di idoneità comportano il passaggio ad un livello retributivo superiore predeterminato per ciascun quadriennio.

1.57. Bonifazi, Gadda.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quinquies, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non comportano alcun passaggio *con le seguenti:* comportano, secondo le modalità stabilite dal Consiglio superiore della Magistratura, un passaggio.

1.58. Dori.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quinquies, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non comportano alcun passaggio *con le seguenti:* possono comportare un passaggio.

1.59. Dori.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso Art. 30-sexies, con il seguente:

« Art. 30-sexies – (*Violazione dei doveri inerenti alle funzioni*) – 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari confermati, vigilano sul rispetto dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio dei magistrati onorari confermati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) l'omissione della comunicazione della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità;

c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro magistrato;

e) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;

f) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

g) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

h) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

i) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

l) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;

m) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

n) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;

o) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;

p) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da una disposizione legittima dell'organo competente;

q) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

r) il rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui, nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

s) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

t) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

u) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o caratterizzato da grave e inescusabile negligenza;

v) la reiterata mancata partecipazione alle attività di formazione obbligatoria promosse dalla rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) l'uso della qualità di magistrato onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) il frequentare una persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato onorario, o una persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito una condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari incompatibili con le funzioni di magistrato onorario;

d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di magistrato onorario;

e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato onorario sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza del medesimo magistrato ovvero dai difensori di tali soggetti, nonché l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o

comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;

f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

g) l'iscrizione a partiti politici o la partecipazione sistematica e continuativa alla loro attività ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;

h) l'uso strumentale della qualità di magistrato onorario che, per la posizione del magistrato onorario o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

i) per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, l'inosservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-ter del presente decreto. Per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, l'inosservanza del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 5 del presente decreto.

5. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso, con pena della reclusione superiore ad anni due.

7. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonimento;

b) la censura;

c) la sospensione dalle funzioni da tre a dodici mesi;

d) la revoca.

8. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

9. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

10. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni giurisdizionali. Al magistrato onorario sospeso è corrisposto, durante il periodo di sospensione, un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-*bis* e 31-*ter*.

11. La revoca determina la cessazione del rapporto di servizio.

12. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità;

d) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

e) il reiterato e grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

f) la grave e abituale violazione del dovere di riservatezza;

g) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

h) lo svolgimento di incarichi extra-giudiziari non consentiti qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.

13. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni nei seguenti casi:

a) svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero di incarichi per i quali non è stata richiesta od ottenuta la prescritta autorizzazione o la sospensione preventiva, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

b) comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

c) uso della qualità di magistrato onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

14. Si applica la sanzione della revoca al magistrato onorario che sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a due anni e la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale, o per la quale sia intervenuto un provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice, o che incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale. Si applica la sanzione della revoca quando il magistrato onorario assuma, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, l'adozione di provvedimenti di cui al comma 2 lettere f), g), h), i), t), u), salvo quanto previsto al comma 3.

15. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, può essere disposto il trasferimento del magistrato a un'altra sede o a un altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

16. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, in caso di applicazione di una sanzione superiore all'ammonimento, investe la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta della sanzione da applicare al magistrato onorario confermato. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata o di scarsa rilevanza dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone l'applicazione della sanzione proposta; la respinge quando il fatto è di scarsa rilevanza o non ricorrono i presupposti, potendo anche applicare una sanzione minore a quella proposta. Nel caso di adozione del provvedimento della revoca, il magistrato onorario è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.

17. Nei casi di particolare gravità, o quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 16, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di sanzione di cui al comma 16. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade. ».

1.60. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-sexies, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: solo se i fatti sono stati commessi nell'esercizio delle sue funzioni.

1.62. Dori.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-sexies, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di minore gravità possono essere disposte, in ragione della concreta

rilevanza del fatto, le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006.

1.61. Bonifazi, Gadda.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-sexies, comma 3, dopo le parole: rilevanza del fatto *aggiungere le seguenti:* solo se commesso nell'esercizio delle sue funzioni,.

1.63. Dori.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-sexies, comma 3, sostituire le parole: per la durata massima di un anno *con le seguenti:* per la durata massima di sei mesi.

1.64. Dori.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-septies, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero per motivi personali e familiari, secondo quanto previsto dal CCNL funzioni centrali, in quanto compatibile.

1.65. Morrone, Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-bis, comma 1, sostituire le parole da: un compenso *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , in funzione, del numero di anni di servizio maturati, un compenso annuo, erogato in tredici mensilità, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, pari a:

a) euro 60.850,00 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a);

b) euro 58.850,00 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);

c) euro 56.850,00 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c).

1.66. Bisa, Morrone, Bellomo, Matone, Sudano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-bis, comma 1, sostituire le parole da: annuo di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità così individuato:

a) di euro 59.840 ai magistrati onorari che abbiano compiuto oltre 16 anni di servizio, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) di euro 58.840 per i magistrati onorari che abbiano compiuto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, tra i 12 e i 16 anni di servizio;

c) di euro 57.840 per i magistrati onorari che abbiano compiuto all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, meno di 12 anni di servizio. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione interessata.

1.67. Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ulteriori differenziazioni economiche sono valutate successivamente solo in considerazione della performance e della produttività dei magistrati stabilizzati valutata dai capi degli uffici giudiziari ed al rendimento degli stessi secondo tabelle predisposte ogni anno, in base alle risultanze contabili, e secondo la cadenza quadriennale predisposta dall'articolo 30-quinquies.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono dovuti i contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 e sono versati all'INPS e all'INAIL

secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti e comunque a decorrere dalla data del decreto di nomina del ministro che ha immesso nelle funzioni i magistrati onorari stabilizzati. Per coloro che hanno versato regolarmente i contributi agli Enti previdenziali di appartenenza, si applica, ai fini di agevolare il ricongiungimento tra tali Enti previdenziali e l'INPS, nonché di evitare una iniqua onerosità a carico dei magistrati stabilizzati e in regola con i versamenti contributivi con i rispettivi pregressi enti previdenziali, compatibilmente alle risorse in bilancio, un supporto economico pari al 50 per cento della somma dovuta per tale ricongiungimento, destinando tali somme ad un capitolo autonomo straordinario vincolato di bilancio, demandando all'Inps per la residua somma le modalità di pagamento con rateizzazioni massime.

1.68. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica l'articolo 13, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

1.69. Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole da: un compenso annuo fino alla fine del periodo, con le seguenti: in funzione, del numero di anni di servizio maturati, un compenso annuo, erogato in dodici mensilità, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, pari a:

a) euro 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a);

b) euro 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);

c) euro 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c).

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti:* che non esercitino l'opzione di cui ai commi 9-bis e 9-ter;

b) *dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, o che abbiano titolo per la sua iscrizione, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei compensi di cui al comma 1 del presente articolo, per l'importo comprensivo degli oneri riflessi dello Stato secondo la previsione di cui ai commi 2 e 3 ed altresì del trattamento di cui al comma 10, come determinato annualmente con decreto del Ministero della giustizia, venga corrisposto attraverso fatturazione del magistrato onorario al Ministero della giustizia, ripartendone l'importo annuo in dodici mensilità. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la cassa forense per i compensi fatturati comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa applicandosi le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le prestazioni relative alla tutela della maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono richieste ed erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e non si applicano le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo. Ad onere dello Stato i magistrati onorari sono assicurati solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto pre-

visto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Il compenso corrisposto ai sensi del presente comma è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-ter. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 10 del presente articolo avvenga alle predette gestioni cui iscritto. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS. Ai fini fiscali, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

* 1.70. Bonifazi, Gadda.

* 1.71. Morrone, Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole da: euro 20.000 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* euro 29.420, pari alla metà del compenso previsto per i magistrati di cui all'articolo precedente, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità. Dalle disposizioni di cui al presente comma non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.72. Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 *con le seguenti:* euro 36.000.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 135.021.208 per l'anno 2024, di euro 281.145.499 per l'anno 2025, di euro 280.333.814 per l'anno 2026, di euro 276.061.104 per l'anno 2027, di euro 278.468.594 per l'anno 2028, di euro 273.855.135 per l'anno 2029, di euro 272.981.804 per l'anno 2030, di euro 270.010.605 per l'anno 2031, di euro 268.793.916 per l'anno 2032 e di euro 257.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.;

b) all'articolo 4, comma 2, sostituire l'alinea, con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 135.021.208 per l'anno 2024, a euro 281.145.499 per l'anno 2025, a euro 280.403.814 per l'anno 2026, a euro 276.061.104 per l'anno 2027, a euro 278.468.594 per l'anno 2028, a euro 273.855.135 per l'anno 2029, a euro 272.981.804 per l'anno 2030, a euro 270.010.605 per l'anno 2031, a euro 268.793.916 per l'anno 2032 e a euro 257.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede.;

c) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a euro 60.000.000 nel 2024 e in euro 120.000.000 a decorrere dal 2025, mediante i seguenti incrementi del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

1) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, un incremento dello 0,77 per cento;

2) a decorrere dal 1° gennaio 2025, un incremento dello 0,26 per cento.

1.73. Gallo.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 33.426,24.

1.74. Bonifazi, Gadda.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 33.426,24.

1.75. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 33.426.

* **1.76.** Dori.

* **1.77.** Bisa, Morrone, Bellomo, Matone, Sudano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 26.150,00.

1.78. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, dopo le parole: euro 20.000 aggiungere le seguenti: per l'anno 2024 e di euro 39.000 a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855.135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a 75.021.208 per l'anno 2024, euro 161.145.499 per l'anno 2025, euro 160.333.814 per l'anno 2026, euro 156.061.104 per l'anno 2027, euro 158.468.594 per l'anno 2028, euro 153.855.135 per l'anno 2029, euro 152.981.804 per l'anno 2030, euro 150.010.605 per l'anno 2031, euro 148.793.916 per l'anno 2032 ed euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033 ai sensi dell'articolo 4.

1.79. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, dopo le parole: euro 20.000 aggiungere le seguenti: per l'anno 2024 e di euro 27.000 a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di

euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855.135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a 75.021.208 per l'anno 2024, euro 161.145.499 per l'anno 2025, euro 160.333.814 per l'anno 2026, euro 156.061.104 per l'anno 2027, euro 158.468.594 per l'anno 2028, euro 153.855.135 per l'anno 2029, euro 152.981.804 per l'anno 2030, euro 150.010.605 per l'anno 2031, euro 148.793.916 per l'anno 2032 ed euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033 ai sensi dell'articolo 4.

1.80. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori differenziazioni economiche saranno valutate successivamente solo in considerazione della performance e della produttività dei magistrati stabilizzati valutata dai capi degli uffici giudiziari ed al rendimento degli stessi secondo tabelle predisposte ogni anno, in base alle risultanze contabili, e secondo la cadenza quadriennale predisposta dalla norma di cui all'articolo 30-quinquies.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1, per i magistrati onorari che non esercitino l'opzione di cui ai commi 10 e 11,

è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

1.81. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

(Inammissibile per carenza di compensazione limitatamente al comma 1)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I magistrati onorari di cui al comma 1 iscritti alla Cassa di previdenza forense, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alla medesima cassa; i magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. I magistrati onorari di cui al comma 1 che siano anche lavoratori dipendenti possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 all'AGO INPS: essi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.82. Gallo.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-quater, comma 1, sostituire le parole da: con cadenza triennale fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sulla base delle percentuali derivante dai criteri previsti dal

comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*** 1.83.** Bisa, Morrone, Bellomo, Matone, Sudano.

*** 1.84.** Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

*** 1.85.** Bonifazi, Gadda.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il compenso di cui all'articolo 31-ter non rileva ai fini dell'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.86. Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole da: i magistrati onorari fino alla fine del periodo con le seguenti: possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di età coloro che erano in possesso dei requisiti alla data del 26 giugno 2022.

2.1. Michelotti.

Al comma 2, dopo le parole: prove valutative già concluse aggiungere le seguenti: o per non aver sostenuto il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma.

2.2. Michelotti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. In considerazione delle immutate esigenze istitutive della figura dei giudici ausiliari di Corte di appello, di cui agli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, altresì, degli ulteriori motivi di carattere eccezionale, a tutela degli interessi della collettività, anche e soprattutto in relazione agli impegni assunti con l'Unione europea, la scadenza dall'incarico dei giudici ausiliari di Corte di appello è prorogata di ulteriori cinque anni, sino al 31 dicembre 2030.

2. L'indennità prevista dal comma 2 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 è fissata in euro cinquecento. L'indennità annua complessiva di cui al comma 3 dell'articolo 72, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 è fissata in euro cinquantamila e sulla stessa sono dovuti i contributi previdenziali da versarsi, a cura del magistrato onorario, alla Cassa o Ente previdenziale di appartenenza.

2.01. Matone, Bisa, Morrone, Bellomo, Sudano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi quelli di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo possono, a domanda, anche in deroga ai termini e alle condizioni previsti dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore, trasformare a tempo parziale il rapporto di lavoro con le predette amministrazioni od optare per il collocamento in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intera

durata dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Salvo diverso accordo e salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva o degli ordinamenti di settore, l'opzione del dipendente per uno dei suddetti regimi è vincolante per un periodo non inferiore a dodici mesi ed è modificabile con un preavviso non inferiore a sei mesi.

*** 3.1.** Bonifazi, Gadda.

*** 3.2.** Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I magistrati onorari confermati che sono anche dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi quelli di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo possono, a domanda, anche in deroga ai termini e alle condizioni previsti dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore, trasformare a tempo parziale il rapporto di lavoro con le predette amministrazioni od optare per il collocamento in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intera durata dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Salvo diverso accordo e salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva o degli ordinamenti di settore, l'opzione del dipendente per uno dei suddetti regimi è vincolante per un periodo non inferiore a dodici mesi ed è modificabile con un preavviso non inferiore a sei mesi.

3.3. Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per l'esercizio dell'attività in via esclusiva di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica.

3.4. Buonguerrieri, Dondi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Tutti i magistrati onorari in regime transitorio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano presentato domanda per sostenere la prova valutativa rinunciando ai diritti pregressi, hanno diritto a ricevere, oltre al compenso per l'attività svolta, un'indennità, determinata nella percentuale del 23 per cento della somma di cui al comma 1 dell'articolo 31-*bis*, relativamente agli ultimi dieci anni di servizio, e corrisposta al netto di imposte e tasse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 205.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 4:

a) al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2, e 2, *con le se-*

guenti: dagli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2-*bis*;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024 *con le seguenti:* dagli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2-*bis*, pari a euro 280.021.208 per l'anno 2024;

c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a euro 205.000.000 per l'anno 2024, mediante l'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella misura del 2,65 per cento.

3.5. Gallo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Chris Smith, Vice Segretario aggiunto per l'Europa orientale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, sulla situazione in Ucraina 26

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 26

Sulla pubblicità dei lavori 27

5-02974 Boldrini: Sulle misure all'esame della *Knesset* che impedirebbero l'operatività di UNRWA 27

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 29

5-02973 Formentini: Sulla sorte degli italo-venezuelani arrestati per motivi politici in Venezuela 27

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 30

5-02975 Della Vedova: Sul rispetto dello Stato di diritto nei Paesi beneficiari del Piano Mattei, con particolare riferimento alla Tunisia 27

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Maka Bochorishvili, Presidente della Commissione per l'integrazione europea del Parlamento della Georgia, sulla situazione in Georgia 28

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 ottobre 2024.

Audizione informale di Chris Smith, Vice Segretario aggiunto per l'Europa orientale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, sulla situazione in Ucraina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE

PROCOPIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, comunica che, a far data dall'11 ottobre scorso, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), che ringrazia per l'importante contributo dato ai lavori della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02974 Boldrini: Sulle misure all'esame della *Knesset* che impedirebbero l'operatività di UNRWA.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che le tre iniziative legislative all'esame del Parlamento israeliano, se adottate, impedirebbero all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA) di operare nel territorio di Israele, priverebbero il personale delle immunità legali e classificherebbero l'Agenzia come organizzazione terroristica, contribuendo così a colpire duramente il multilateralismo, già particolarmente indebolito.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che risulta evasiva, in quanto non esprime la volontà di intraprendere iniziative concrete. Evidenzia che il Governo israeliano si sta macchiando di crimini di guerra – come riconosciuto dallo stesso Ministro della Difesa Crosetto nei recenti casi di attacco al contingente UNIFIL –, nonché di violazioni del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale. Al riguardo, segnala che, qualora approvato, il citato pacchetto legislativo violerebbe una serie di atti internazionali, tra cui la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istitutiva dell'UNRWA (la n. 302 del 1949), la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e la Quarta Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra; inoltre, aggraverebbe la posizione di Israele di fronte alla Corte penale internazionale, che ha già emesso mandati d'ar-

resto per il *Premier* israeliano Netanyahu e il suo Ministro della difesa Gallant, con l'accusa di crimini di guerra e contro l'umanità.

A suo avviso di fronte ad un Primo Ministro israeliano che ha definito le Nazioni Unite una « palude antisemita » e ha dichiarato il Segretario Generale dell'ONU *persona non grata*, occorre che l'Esecutivo adotti una posizione più ferma ed incisiva, per scongiurare il rischio di una crisi dell'intero sistema delle Nazioni Unite.

5-02973 Formentini: Sulla sorte degli italo-venezuelani arrestati per motivi politici in Venezuela.

Simona LOIZZO (LEGA), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra i contenuti.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che conferma il pieno impegno della Farnesina a tutela dei connazionali detenuti in Venezuela.

Auspica, tuttavia, ulteriori progressi che consentano ai familiari di verificare le condizioni di salute dei detenuti nel penitenziario *El Helicoide*, utilizzato come centro di tortura dei prigionieri politici dall'*intelligence* venezuelana.

5-02975 Della Vedova: Sul rispetto dello Stato di diritto nei Paesi beneficiari del Piano Mattei, con particolare riferimento alla Tunisia.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), aggiungendo, altresì, che rapporti internazionali del nostro Paese sono tradizionalmente improntati a promuovere i diritti umani con

una sapiente azione di *moral suasion*, evitando approcci paternalistici.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo e ancora più dell'approccio generale adottato dall'Italia nei riguardi del regime autoritario di Saied, con il quale è stato instaurato un partenariato ad ampio spettro in ragione del ruolo che esso svolge nella gestione dei flussi migratori dal continente africano.

Si tratta, a suo avviso, di una scelta poco lungimirante. A prescindere da ogni altra considerazione, appare infatti assai dubbio che il Presidente Saied possa, con la sua politica, garantire la stabilità della Tunisia.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 ottobre 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di Maka Bochorishvili, Presidente della Commissione per l'integrazione europea del Parlamento della Georgia, sulla situazione in Georgia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-02974 Boldrini: Sulle misure all'esame della Knesset che impedirebbero l'operatività di UNRWA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia è sempre stata in prima linea sul fronte degli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza e di tutta la Palestina.

Fin dall'inizio della crisi, il Governo ha già stanziato un totale di 55 milioni di euro, di cui 5 all'UNRWA, come ha ricordato ieri il Presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio Europeo.

Sono state da poco consegnate nella Striscia 47 tonnellate di beni alimentari, raccolti attraverso l'iniziativa *Food For Gaza*, che il Ministro Tajani ha lanciato insieme a FAO, Programma alimentare mondiale e Croce rossa internazionale.

È in corso la raccolta di beni in previsione di un nuovo invio di aiuti, che comprenderà anche dispositivi medico-sanitari.

Il Governo è pienamente consapevole dell'importanza che rivestono l'UNRWA e tutte le altre Agenzie delle Nazioni Unite in un contesto, come quello di Gaza, che rimane estremamente critico.

Lo ha ribadito il Ministro Tajani in occasione della riunione dei Ministri degli esteri del G7 a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove è stato riaffermato il sostegno all'UNRWA e al suo mandato.

Come noto, dopo il brutale attacco di Hamas del 7 ottobre, in linea con altri Paesi donatori, l'Italia aveva deciso di sospendere i contributi a favore dell'Agenzia, di fronte alla gravità delle accuse rivolte ad alcuni suoi dipendenti, sospettati di aver fornito supporto operativo ai terroristi di Hamas.

Alla luce degli esiti dell'indagine indipendente condotta dalla Commissione Co-

lonna, il Governo ha poi deciso di erogare 5 milioni di euro per le attività di UNRWA in Cisgiordania e a sostegno dei rifugiati palestinesi in Siria, Libano e Giordania.

L'Agenzia ha infatti mostrato una chiara volontà di riformare le proprie procedure, in linea con le raccomandazioni del Rapporto Colonna. L'Italia resta impegnata a monitorare ed accompagnare attivamente questo processo.

Il Governo italiano condivide pertanto la preoccupazione sui progetti di legge all'esame della Knesset volti a revocare i privilegi e le immunità dell'UNRWA e a vietare qualsiasi contatto dell'Agenzia con i funzionari israeliani.

Per questo continueremo a chiedere alle Autorità israeliane di astenersi da iniziative che possano pregiudicare l'operatività dell'Agenzia.

Di fronte ad un continuo deterioramento delle condizioni di vita dei civili, intendiamo rafforzare ulteriormente il ruolo delle Nazioni Unite nella regione, nella convinzione che il loro lavoro rimanga essenziale non solo per alleviare le sofferenze dei civili, ma anche per tenere vivo il dialogo tra le parti.

Il Ministro Tajani sarà presto in missione in Israele e Palestina proprio per intensificare la nostra azione diplomatica per la *de-escalation* su tutti i fronti e la prospettiva negoziale per il raggiungimento di un cessate-il-fuoco. La via diplomatica è d'altronde l'unica che può fermare una spirale di violenza e instabilità che è già durata fin troppo.

ALLEGATO 2

5-02973 Formentini: Sulla sorte degli italo-venezuelani arrestati per motivi politici in Venezuela.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attenzione del Governo sulla crisi in Venezuela continua ad essere altissima. Siamo estremamente preoccupati per la situazione nel Paese e per le violazioni in atto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Anche in occasione della recente visita in Brasile e Argentina, il Ministro Tajani ha ribadito l'intenzione di mantenere una forte pressione sul regime di Maduro a livello internazionale e di offrire sostegno alla coraggiosa opposizione democratica venezuelana.

Per monitorare l'evoluzione del quadro politico e di sicurezza nel Paese, abbiamo istituito alla Farnesina una *Task Force* permanente. In questo contesto affrontiamo soprattutto i temi legati all'emergenza e coordiniamo le iniziative a difesa dei cittadini italiani, inclusi quelli detenuti.

La tutela degli oltre 160 mila connazionali residenti resta infatti la nostra priorità.

L'Ambasciata e il Consolato Generale a Caracas lavorano senza sosta per assistere gli italiani in Venezuela, in particolare coloro che sono stati arrestati in conseguenza delle manifestazioni successive allo svolgimento delle elezioni presidenziali.

Sulla base delle richieste di assistenza pervenute dai familiari, risultano attualmente detenuti undici connazionali, tutti doppi cittadini italo-venezuelani.

Tra questi, vi è il Signor Americo De Grazia, ex deputato di opposizione dell'Assemblea Nazionale, scomparso il 7 agosto dopo essersi recato presso una clinica per accertamenti medici.

Secondo quanto riportato dai familiari, egli si trova recluso presso il carcere militare « Helicoide », con l'accusa di incitamento all'odio.

Sin dalla prima segnalazione, abbiamo seguito il caso con la massima attenzione. L'Ambasciata e il Consolato Generale a Caracas mantengono stretti e costanti contatti con i familiari e con i legali del Signor De Grazia.

Il Consolato Generale ha ricevuto in quattro occasioni i familiari del Signor De Grazia. Lunedì scorso l'Ambasciatore ha avuto un colloquio telefonico con la figlia per esprimerle vicinanza e solidarietà.

Abbiamo chiesto a più riprese l'autorizzazione ad effettuare una visita consolare. Ad oggi, tuttavia, le Autorità venezuelane non hanno ancora fornito un riscontro.

In questo contesto, insieme con le Rappresentanze diplomatiche a Caracas dei Paesi europei abbiamo constatato un irrigidimento degli interlocutori locali, sempre meno inclini a garantire accesso e assistenza consolare ai doppi cittadini detenuti in connessione con vicende di natura politica.

L'Italia ha condannato fin da subito e con fermezza le misure detentive adottate nei confronti dei cittadini italiani ed espresso forte preoccupazione per la compressione dei loro diritti di difesa.

Come noto, ferma condanna in tal senso abbiamo espresso anche in occasione della convocazione alla Farnesina, su indicazione del Ministro Tajani, dell'Incaricata d'affari del Venezuela a Roma.

La nostra Ambasciata si è associata al passo promosso dalla Delegazione dell'Unione europea in Venezuela per chiedere l'immediata scarcerazione di tutti i detenuti politici con cittadinanza europea.

Come ribadito martedì dal Presidente del Consiglio Meloni nelle sue comunicazioni in Aula in vista del Consiglio Europeo, continuiamo a condannare l'inaccettabile repressione del regime in Venezuela

e chiediamo la liberazione di tutti i prigionieri politici.

Anche come Presidenza del G7 e insieme ai *partner* europei lavoriamo per la transizione democratica e pacifica nel Paese.

Continueremo a monitorare con la massima attenzione la situazione in Venezuela, compiendo ogni sforzo per prestare la necessaria assistenza al Signor Americo De Grazia e agli altri connazionali e loro familiari coinvolti.

ALLEGATO 3

5-02975 Della Vedova: Sul rispetto dello Stato di diritto nei Paesi beneficiari del Piano Mattei, con particolare riferimento alla Tunisia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I rapporti tra Italia e Tunisia rivestono importanza strategica per la nostra politica estera e per l'intera regione mediterranea.

La stabilità e prosperità del nostro vicino meridionale sono decisivi per la nostra sicurezza nazionale.

Il Governo ha sempre sensibilizzato le controparti tunisine sulla necessità di tutelare i diritti e le libertà fondamentali, anche nel quadro della campagna elettorale appena conclusasi.

Riteniamo infatti che la nostra relazione con Tunisi debba fondarsi su un dialogo franco e paritario.

Occorre evitare un approccio paternalistico che si presterebbe a facili strumentalizzazioni interne e finirebbe per essere controproducente.

È la stessa logica che ispira il « Piano Mattei », che è già operativo, oltre che in Tunisia, anche in altri 8 Paesi pilota: Algeria, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco e Mozambico.

Obiettivo del Governo è creare partenariati fondati sul dialogo, sulla collaborazione e sulla condivisione. Un cambio di paradigma che rappresenta anche il modo più efficace per esercitare un'influenza positiva sulle dinamiche sociali dei Paesi *partner*.

In Tunisia, in particolare, è già in fase di attuazione un importante progetto nel settore agroalimentare a forte impatto sociale.

Sul tema migratorio, come noto il Governo si è posto, sin dall'inizio del suo

mandato, alla guida di un processo di rafforzamento a tutto tondo del partenariato tra Tunisia e Unione europea.

Ricordo che sostenere il rapporto di Tunisi con l'Europa significa anche porsi come alternativa al crescente attivismo di Russia, Cina e Iran.

Il *Memorandum* UE-Tunisia del 2023 rappresenta infatti uno strumento strategico per l'Italia e per l'Europa, che va difeso e valorizzato.

La Tunisia è inoltre uno dei Paesi chiave del Processo di Roma, avviato a seguito della Conferenza sviluppo e migrazioni del luglio 2023.

I risultati sul piano della cooperazione migratoria sono evidenti a tutti: lo testimonia la diminuzione dell'80 per cento degli arrivi dalla Tunisia sulle nostre coste nel 2024.

Per questo continueremo a vigilare attentamente sulla piena e rapida attuazione del *Memorandum*. E a prestare costante attenzione alle condizioni dei migranti nel Paese, anche attraverso la collaborazione con le Agenzie delle Nazioni Unite operanti sul terreno.

Il Governo rimarrà in prima linea a sostegno del popolo tunisino, anche nel quadro del « Piano Mattei ».

I rischi di un nostro eventuale disimpegno sarebbero enormi: destabilizzazione regionale, esplosione dei flussi migratori, crescita dell'influenza di attori ostili.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori 33

Audizione di rappresentanti di AKAMAI Technologies Inc. (Svolgimento e conclusione) 33

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di AKAMAI Technologies Inc.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro RIVARA, *Direttore relazioni istituzionali di Akamai Italia* e Nicola FERIOLI, *Head of Engineering di Akamai Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Roberto BAGNASCO (FI-PPE) e Paola Maria CHIESA (FDI), cui rispondono Alessandro RIVARA, *Direttore relazioni istituzionali di Akamai Italia* e Nicola FERIOLI, *Head of Engineering di Akamai Italia*.

Monica CIABURRO, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e i rappresentanti di AKAMAI Technologies Inc. per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.20 alle 13.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	35
Istituzione del Museo del Ricordo in Roma. C. 1980 Governo, approvato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	35
ALLEGATO (<i>Ordine del giorno approvato</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
ERRATA CORRIGE	42

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma.

C. 1980 Governo, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia la discussione, in sede legislativa, del disegno di legge C. 1980 recante l'istituzione del Museo del Ricordo in Roma, già approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

Ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente del disegno di legge, sul quale son stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio.

Essendone maturati i presupposti, è stato chiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 15 ottobre 2024.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali, chiedendo alla relatrice se intenda rinviare all'illustrazione del provvedimento già svolta in sede referente.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, rinvia alla relazione introduttiva svolta nell'ambito dell'esame in sede referente e ringrazia tutti i gruppi parlamentari per aver accettato il trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge in esame, come avvenuto anche al Senato, auspicato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri,

Giorgia Meloni, e dall'ex Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, al fine di poter dare il giusto spazio ad un periodo così importante per la storia d'Italia.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in discussione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverte quindi che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si è svolta il 26 settembre 2024 i gruppi hanno concordato nel rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte che la Commissione passerà quindi all'esame degli articoli.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli articoli 1 e 2 del provvedimento in discussione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte di aver presentato l'ordine del giorno 0/1980/1, sottoscritto anche dai deputati Amorese e Matteoni che illustra (*vedi allegato*).

Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1, Mollicone.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1980/1 Mollicone.

Giorgio MULÈ (FI-PPE) dichiara che tutti i componenti della Commissione appartenenti al gruppo di Forza Italia chiedono di sottoscrivere l'ordine del giorno 0/1980/1 Mollicone.

Alessandro AMORESE (FDI) dichiara che tutti i componenti della Commissione appartenenti al gruppo di Fratelli d'Italia

chiedono di sottoscrivere l'ordine del giorno 0/1980/1 Mollicone.

La Commissione approva l'ordine del giorno 0/1980/1 Mollicone.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i membri della Commissione ad intervenire per le dichiarazioni di voto finale.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) ringrazia il Presidente anche per l'ospitalità presso la VII Commissione. Preannuncia quindi, a nome del gruppo del Partito democratico il voto favorevole all'istituzione del Museo del ricordo nella città di Roma, consapevole dell'importanza che ha la memoria quando viene custodita e coltivata al di fuori da ogni logica di tipo parziale, fazioso o strumentale.

Osserva che questo vale tanto più quando ci si addentra, come in questo caso, in una terra, il confine orientale dell'Italia che ha conosciuto troppe pagine terribili di un passato assai doloroso. Ricorda che c'è chi ha detto che gli oceani sono il mare della distanza, che il Mediterraneo è il mare dell'amicizia e che l'Adriatico è il mare dell'intimità, una bella definizione che però porta a chiedersi se ci si può odiare nell'intimità e purtroppo la risposta è sì, può accadere ed è accaduto e comprendere le ragioni che hanno reso possibile questo fenomeno è la vera premessa se si intende ricucire le ferite che hanno sanguinato a lungo, per decenni.

Ritiene che capire le ragioni significa risalire un po' il sentiero e la storia di quella terra martoriata: il 10 febbraio del 1947 si firmano i Trattati di pace di Parigi che sancivano il passaggio alla Jugoslavia delle terre istriane del Quarnero, di Zara e dunque un'area contesa e fino a prima della seconda guerra mondiale in larga misura italiana.

Si trattava di 300.000 persone, donne e uomini la quasi totalità della presenza italiana e tra quelli 50.000 sloveni e croati che furono spinti ad abbandonare le loro case, i campi cioè i luoghi della vita delle famiglie e lo fecero valendosi del diritto di opzione previsto dai Trattati. Al riguardo

ricorda che molti fecero questa scelta anche a fronte delle intimidazioni e delle violenze subite. Ritene infatti che con onestà occorre riconoscere che l'accoglienza da parte italiana, da parte dello Stato italiano fu tutt'altro che calorosa e in quel passaggio delicato si aprì una ferita della memoria che fece calare su quella pagina di storia sanguinosa e dolorosa un silenzio angosciante.

Evidenzia quindi che le ragioni di tale trattamento, come affermano anche gli analisti e gli storici, furono gli interessi geopolitici dal momento che all'epoca la Jugoslavia era un paese non allineato e rappresentava una terra di confine, un cuscinetto tra l'Italia e l'Occidente e il blocco sovietico; ritiene che abbiano pesato anche gli scambi commerciali che l'Italia intratteneva a quel tempo con il regime di Tito.

A tale proposito rileva, con onestà, provenendo da una storia politica ben definita, che quel silenzio accomunava i partiti di governo a Roma e anche l'opposizione comunista a livello nazionale e in quelle terre che, sulle scelte compiute a suo tempo nell'Alto Adriatico, aveva cumulado delle evidenti responsabilità.

Si chiede quindi come sia stato possibile arrivare a quella condizione, cioè che cosa era stata la storia di quelle terre prima di quella data del 10 febbraio che ha ricordato, si chiede perché proprio in quel confine orientale si sia consumata così tanta violenza, così tanto odio che oggi porta giustamente a ripercorrere le ragioni di quella parabola.

Ritiene quindi che la risposta si possa trovare in una formula molto sintetica, come sono obbligatoriamente le formule, però a modo suo profonda e la formula è che nella lotta politica può sempre esserci spazio per i compromessi ma in quella nazionale no: il nazionalismo finisce sempre con l'essere il concime per odi e contese che prima o poi sono destinati a deflagrare e così è accaduto anche in quella pagina di storia a ridosso della Prima guerra mondiale e prima dell'avvento del fascismo.

In tale contesto ricorda, altresì, che Trieste faceva convivere una media borghesia

dalle tendenze irredentiste filo italiane, un proletariato internazionalista e un terzo ceppo di popolazione fedele al mito dell'Austria *felix* al mito asburgico all'indomani della Prima guerra mondiale: sarebbe stato il Trattato di Rapallo nel novembre del 1920 a disegnare i confini tra Italia e Jugoslavia anche se quattro anni più tardi avrebbe provveduto quello di Roma ad annettere lo Stato libero di Fiume previsto sulla carta e impedito dal nascere dell'avvento di Mussolini.

Evidenzia come quegli anni siano stati molto tormentati perché il regime fascista individuò, da subito, nel Partito Socialista l'avversario da stroncare per il sospetto di essere il collante con il mondo slavo e con i nostalgici del patronato austriaco viennese.

Ritiene che però su una data da segnare in questa vicenda, che non può essere mai rimossa è quella del 13 luglio del 1920 quando delle squadre fasciste assaltano l'Hotel Balkan, il Narodni dom la sede delle organizzazioni e associazioni slave della città di Trieste, intendendosi per slave quelle slovene, croate e serbe dando l'avvio ad una lunga e più che ventennale persecuzione della minoranza slovena con spedizioni punitive contro giornali, associazioni, sedi di cooperative, sindacati, case del popolo, parrocchie, 134 edifici incendiati, un centinaio di circoli di cultura, oltre 20 le camere del lavoro.

Rammenta inoltre che nell'aprile del 1927 il regime fascista estendeva all'Alto Adriatico le disposizioni già previste per il Tirolo meridionale: si tratta della restituzione in forma italiana dei cognomi deformati in passato dalle autorità austriache e l'avvio di una massiccia italianizzazione forzata, un'espropriazione dell'identità nazionale della minoranza slovena. Poteva capitare che un cittadino sloveno andasse la sera con il cognome Vodopivec sul campanello di casa e la mattina dopo si risvegliasse con il cognome Bevilacqua: il tentativo era quello di sradicare l'identità di un popolo, di una parte di un popolo, attraverso il doppio binario di un'assimilazione delle anime mai scissa da una violenza sui corpi.

Evidenzia che il fascismo è stato questo nel confine orientale con vittime di quella stagione repressiva annoverate tra moltissimi cattolici, preti, parroci, vescovi e con l'esplosione dell'antisemitismo in una città, la sua Trieste che era ricca di una comunità ebraica tra le più radicate ed importanti.

Ricorda quindi che nel 1930, il 10 febbraio in un attentato al quotidiano fascista il Popolo di Trieste viene ucciso un redattore cui seguono centinaia di arresti e una condanna a morte per quattro esponenti della minoranza slovena. Ritene utile ricordare tale episodio per due ragioni uno perché uno di questi attentatori presunti si chiamava Ferdo Bidovec ed era di madre italiana come peraltro slovena era la madre dell'irredentista Guglielmo Oberdan a conferma che nelle terre di confine l'esame del sangue e nazionalista non vale un granché. Successivamente i quattro condannati sono fucilati la mattina del 6 settembre del 1930: a tale riguardo ricorda che quattro anni fa il Presidente Mattarella si è stretto con il Presidente sloveno Borut Pahor davanti al cippo che ricorda quella tragedia.

Rammenta poi i fatti della seconda guerra mondiale con l'offensiva tedesca e le azioni repressive che si contrappongono da una parte e dall'altra e anche sull'altro lato la repressione non fu meno violenta e spesso sfuggì al controllo delle stesse autorità partigiane: l'uccisione di Norma Cossetto studentessa istriana violentata e infoibata nell'autunno del 1943 resta una delle pagine più orribili di quella stagione.

Dall'ottobre del 1942 ad aprile del 1945 opera a Trieste la Risiera di San Sabba, l'unico campo di sterminio nazista sul territorio italiano: nel maggio del 1945 arriva l'occupazione jugoslava della città di Trieste e le forze partigiane jugoslave arrestano tra le 10.000 e le 12.000 persone. L'indicazione è quella di arrestare repubblicani, fascisti, squadristi delle spie e collaborazionisti, agenti dell'Ovra, membri della Decima Mas relatori di partigiani ma basta una parola un cenno per un arresto e per una condanna ed è la ragione per cui anche esponenti della Resistenza triestina vengono arrestati e finiscono nelle foibe e poi l'esodo da Istria e Dalmazia Ritene quindi

che l'istituzione del Museo del ricordo sia l'ultima pagina di questa storia dolorosa e tormentata e alla fine di questa terribile parabola in quella terra di confine non c'era praticamente una sola famiglia che non avesse conosciuto la sofferenza, la tragedia ed il dolore di una perdita, di una scomparsa o di una tragedia vissuta in prima persona.

In conclusione ringrazia ancora il presidente e i commissari della VII Commissione per l'ospitalità e nell'esprimere il voto favorevole all'istituzione del Museo del ricordo nella Capitale d'Italia, auspica che questo museo aiuti a ricostruire la trama completa e complessa di quella storia per molte ragioni che bisognerebbe argomentare meglio di come ha fatto egli stesso in questi minuti.

Volendo sintetizzare in una ragione parafrasa Alessandro Manzoni con una frase che l'autore mette in bocca a Don Ferrante e cioè che la memoria senza politica non ha nessuno dietro di sé che la segua e così facendo getta via i suoi passi ma una politica senza memoria semplicemente cammina senza una guida e senza una meta; il peggio è quando la memoria viene piegata alla convenienza della politica e della contingenza politica « sbianchettando » pagine della storia e della memoria stessa perché in questo modo si calpestano pezzi di storia e biografie delle persone, si calpesta la verità e soprattutto non si ricuciono le ferite.

Ritene che farlo è sempre qualcosa di sbagliato e che farlo lassù, al confine orientale dell'Italia, sia peggio di un crimine, sia un errore.

Anna Laura ORRICO (M5S) nel ringraziare il Presidente annuncia il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle e si associa all'auspicio che del collega Cuperlo affinché il Museo del ricordo abbia un rigore storico e scientifico e affinché anche il Ministro della cultura, nel fare le nomine di chi poi andrà non solo a gestire la Fondazione ma anche a organizzare il Museo del Ricordo, non agisca con faziosità. Auspica altresì che con il medesimo rigore vengano scelte le persone che dovranno prendersi cura del museo e che dovranno

anche accompagnare tutti coloro che lo visiteranno, soprattutto le giovani generazioni verso una consapevolezza storica e scientifica di quello che è accaduto in quella parte del nostro del nostro Paese.

Al riguardo ritiene che una cosa che la politica deve sicuramente imparare a fare con maggiore rigore è pensare che ogni azione, soprattutto quelle che vengono messe in campo nel mondo della cultura, ha grandissime ripercussioni perché il messaggio che può dare un museo con la sua organizzazione, con il suo racconto storico e scientifico di ciò che custodisce al proprio interno può determinare una maggiore o minore capacità dei cittadini e delle cittadine di valutare con consapevolezza ciò che la storia ci lascia.

Osserva quindi che poiché l'attuale momento storico, come altri d'altronde, si accompagna a numerosi conflitti sparsi in tutto il mondo e la natura di questo Museo del Ricordo può diventare strumento per aiutare i cittadini e le cittadine, in particolare le giovani generazioni, a meglio comprendere i conflitti attuali in tutto il mondo e a capire dove si annida il male sebbene spesso si celi sotto mentite spoglie. Si tratta, inoltre, di comprendere che esiste una sola verità che è quella raccontata con rigore storico e scientifico e che la storia non la scrivono i vincitori ma la scrivono soprattutto le generazioni future nel comprendere, nel saper utilizzare sapientemente quello che è accaduto che è custodito nella propria memoria.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), intervenendo in dichiarazione di voto, nel ringraziare il presidente Mollicone, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia dichiarando di voler svolgere soltanto alcune rapide osservazioni.

Osserva anzitutto che, riguardo alle foibe, la storia ha dimostrato in maniera assai chiara che nel confine nord orientale d'Italia si sono concentrati gli orrori, la tragedia dei totalitarismi del ventesimo secolo. Invero, come ricordato poc'anzi anche dall'onorevole Cuperlo, sottolinea come questa geografia dell'orrore lugubre veda insistere a poca distanza la Risiera di San Sabba, l'unico campo di concentramento e peral-

tro di sterminio nazista in Italia, dalla foiba di Basovizza.

Ribadisce ulteriormente come la storia delle foibe abbia proferito parole chiare, e richiama le parole del Presidente Mattarella in occasione del Giorno del Ricordo nel febbraio di quest'anno, il quale ha rammentato che quel territorio intriso di storia, di civiltà condivise lo stesso tragico destino di molti Paesi d'Europa che, dopo la sconfitta del nazifascismo, si videro negata l'aspirazione alla libertà, alla democrazia, all'autodeterminazione, a causa dell'instaurazione della dittatura comunista imposta dall'Unione Sovietica.

Sostiene, pertanto, che la ferocia che si scatenò contro gli italiani in quelle zone non può essere derubricata a meri atti, comunque ignobili, di vendetta, di giustizia sommaria contro i fascisti occupanti perché la memoria condivisa impone che non ci siano davvero dubbi su ciò che è accaduto.

Ritiene, quindi, doveroso ricordare che si trattò di un dominio intollerante, crudele, senza alcuna umanità, delle popolazioni slave contro le popolazioni italiane e che la sparizione nelle foibe o l'internamento nei campi di prigionia colpirono funzionari pubblici, sacerdoti, intellettuali, impiegati, semplici cittadini che non avevano nulla a che spartire con la dittatura di Mussolini. Invero, rammenta che persino partigiani antifascisti finirono nelle foibe unicamente perché colpevoli di essere italiani e di battersi – o anche soltanto di aspirare – a un futuro di democrazia, di libertà per i loro figli, ostacolando quello che era il disegno di Tito ovvero l'annessione di quei territori sotto la dittatura comunista jugoslava.

Conferma, dunque, che la storia ha parlato, ha detto parole chiare, che gli italiani sono stati uccisi perché se l'erano meritato, in questa sorta di *pogrom* contro la popolazione italiana che prescinde da ogni responsabilità individuale.

Afferma che se la memoria condivisa deve essere tale allora deve essere libera da qualsiasi forma di rilettura, rilevando come l'istituzione del Museo del ricordo risponda esattamente a questo obiettivo e sottolinei-

ando l'importanza che un tale museo sia istituito nella capitale d'Italia. Invero, sostiene che non solo non potrà essere negato quanto è avvenuto, ma nemmeno potranno mai ammettersi tesi volte a giustificare o a rileggere ciò che accadde.

Ricorda che la proposta di legge in esame si iscrive nel solco dell'attività di memoria storica che il Parlamento sta svolgendo in questa legislatura, menzionando l'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei deputati della proposta di legge istitutiva della giornata nazionale del ricordo degli internati militari italiani nella seconda guerra mondiale, quei 650.000 soldati che dopo l'8 settembre 1943 rifiutarono di combattere da parte della Germania nazista e di aderire alla Repubblica di Salò, e della proposta di legge volta al riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo, nell'auspicio del raggiungimento di una memoria condivisa.

Conclude, dichiarando che l'approvazione del disegno di legge in discussione, che auspica avvenga all'unanimità, costituisce un'altra pagina alta, nobile scritta dal Parlamento, che porta esattamente in quella direzione in cui l'attuale maggioranza parlamentare ha avuto la capacità, nel 2024, di spogliarsi di ciò che non ha fatto guardare con gli occhi della verità quello che invece era chiaro purtroppo oramai tanti anni fa.

Federico MOLLICONE (FDI), *presidente*, intervenendo in dichiarazione di voto, rileva come l'approvazione in sede legislativa di questo provvedimento da parte della VII Commissione costituisca un primo importante passo verso l'istituzione del Museo del ricordo che nascerà a Roma e che sarà dedicato appunto alla memoria dei martiri italiani delle foibe, massacrati dalla cieca violenza di Tito, una tragedia alla quale è seguito l'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Ringrazia, pertanto, il Governo, la Conferenza dei Presidenti di gruppo, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l'ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la scelta di avviare l'*iter* legislativo, nonché l'attuale Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che lo ha portato a

compimento, e il sottosegretario di Stato per la cultura, Gianmarco Mazzi, presente in aula a rappresentare il Governo oltre, ovviamente, tutte le associazioni che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato.

Ricorda che questa rappresenta la sesta deliberazione in sede legislativa della VII Commissione, ciò che costituisce anche un riconoscimento alla Commissione tutta ed al valore dell'attività parlamentare che la Commissione ha dimostrato di saper svolgere.

Ritiene che il Museo del Ricordo costituisca una fondamentale tessera di quel mosaico della memoria al quale facevano riferimento gli onorevoli Cuperlo e Mulè, che sicuramente va visto nella sua interezza, nella sua drammaticità, nel suo chiaroscuro, ma che tuttavia non può essere affrontato in maniera avversativa. Afferma, quindi, come non si possa sostenere di essere d'accordo con l'istituzione del Museo del ricordo e poi dire che, però, quello che è avvenuto prima è stato più grave del massacro delle foibe e del conseguente esodo giuliano dalmata.

Si associa alla considerazione svolta in precedenza dall'onorevole Orrico su come tutta la storia vada conosciuta per poter essere trasmessa ai più giovani al fine di evitare che si ripetano le pagine più buie della storia del Novecento. Afferma, quindi, che è davvero con grande onore ed anche con orgoglio che si accinge a indire la votazione finale, ricordando l'istituzione con la legge 30 marzo 2004, n. 92 del Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché la votazione unanime della risoluzione n. 7/00037, approvata il 31 gennaio 2023, mediante la quale la VII Commissione ha impegnato il Governo a sostenere la realizzazione del « Treno del Ricordo », dimostrando così l'intento del Parlamento di colmare questo vuoto di memoria storica in attesa dell'approvazione della legge istitutiva e della successiva realizzazione del Museo del Ricordo.

A tale proposito, rammenta come 25.000 italiani si siano messi in fila per partecipare all'iniziativa del Treno del ricordo e di aver molto spesso visto con commozione, a partire da Trieste e nelle molte tappe successive, la trasversalità generazionale di quelle file di persone. Riferisce di aver conosciuto uomini e donne di età molto avanzata, quasi centenari, in lacrime per il ricordare il proprio viaggio da bambini su quel treno, riconoscendo e integrando i video, i racconti che venivano fatti su quel treno, ove erano state allestite le suppellettili del Magazzino 18 degli esuli che dovettero affrettarsi ad abbandonare tutte le proprie suppellettili, i propri arredi, le proprie piccole proprietà.

Riferisce, altresì, di aver visto in quell'occasione persone molto giovani, anche alunni delle scuole elementari, emozionarsi e capire, conoscere e scoprire una pagina di storia strappata. Invero, fermo restando l'apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Cuperlo oltre alla dichiarazione di voto favorevole, afferma che in Italia le pagine di storia strappate sono state molte, ricordando che quando in gioventù svolgeva attività politica studentesca uno degli impegni assunti dalla propria parte era quello di individuare quelle pagine strappate nei libri di storia. A tale proposito, osserva che tra queste c'erano proprio quelle sulle foibe e sull'esodo giuliano dalmata, dei quali non v'era menzione sui libri di storia dove le foibe erano descritte solo come formazioni geologiche, come cavità carsiche.

Concorda quindi sulla necessità di costruire una memoria comunitaria e condivisa, di concludere questo eterno secondo dopoguerra rilevando, come diceva il collega Mulè, che questa maggioranza parlamentare sta sinceramente, ma anche in maniera un po' estenuata, cercando di farlo ad ogni ricorrenza, ad ogni anniversario, ribadendo la banalità del bene. Sostiene, pertanto, che quindi è ovvio che maggioranza e opposizione siano dalla stessa parte sulla Shoah, sulle persecuzioni, contro la violenza e ogni forma di dittatura, ma crede che almeno questo momento, nel quale ci si appresta a votare per l'istitu-

zione del Museo del Ricordo, dovrebbe essere vissuto anche dall'opposizione come un momento di sincera riconciliazione con la storia. Ritiene, infatti, che il Parlamento trovi la sua espressione più alta non nella divisione ma nella sintesi di una cultura nazionale che prevede, appunto, momenti di riconciliazione come questo dell'istituzione del Museo del Ricordo senza sicuramente nessuna omissione, ma al contempo senza più « rinfacci », perché la maggioranza di governo che ha proposto questa proposta di legge è matura e lo dimostra ogni giorno per arrivare finalmente a una lettura del dopoguerra italiano che possa essere condivisa e senza omissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire indice quindi la votazione finale sul disegno di legge C. 1980 approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, recante Istituzione del Museo del Ricordo in Roma.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva all'unanimità il disegno di legge C. 1980 di iniziativa del Governo, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato recante Istituzione del Museo del Ricordo in Roma.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nel ringraziare i membri della Commissione e nel concluderne i lavori, rispetto alla missione effettuata presso la fiera del libro di Francoforte, riferisce la notizia che grazie alla collaborazione con l'Associazione Italiana Editori (AIE) ed alla Direzione Generale del Ministero della Cultura è stato stipulato un accordo con la Biblioteca nazionale della Repubblica Moldova che prevede la donazione di trecento libri di narrativa per ragazzi nell'ambito della settimana della lingua italiana nel mondo. Sottolinea come la stipula di questo accordo avvenga anche a sostegno dell'importante appuntamento elettorale che la Moldova affronterà il 20 ottobre, decisivo per un ulteriore avvicinamento all'Unione europea.

Evidenzia, quindi, come la diplomazia culturale porti buoni frutti, costituendo uno

strumento fondamentale per riscoprire radici comuni e nuove alleanze.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 385 del 16 ottobre 2024, apportare la seguente modificazione: a pagina 106, seconda colonna, dodicesima riga, sostituire il numero **1.12** con il seguente: **1.13**.

ALLEGATO

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma. C. 1980 Governo, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato.**ORDINE DEL GIORNO APPROVATO**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca l'«Istituzione del Museo del Ricordo in Roma» approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, il 16 luglio 2024, con modifiche rispetto al testo iniziale del disegno di legge (AS 1021). La relazione illustrativa del testo originario, alla cui lettura integrale si rinvia, ricorda, in particolare, che il disegno di legge prevede l'istituzione del « Museo del Ricordo », con sede in Roma, al fine di conservare e rinnovare il ricordo delle violenze contro gli italiani sfociate nell'uccisione di donne e uomini innocenti, anche attraverso l'uso delle foibe, e il ricordo del grande esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante « Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati »;

l'articolo 1 del disegno di legge in esame reca l'istituzione e le finalità del Museo del Ricordo. Nello specifico, il comma 1 prevede che, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e

della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla citata legge 30 marzo 2004, n. 92, è istituito il Museo del Ricordo, con sede in Roma;

nel 2024, il Governo ha promosso l'iniziativa del Treno del Ricordo – nata dalla risoluzione parlamentare 7-00037 votata in VII Commissione;

il Treno rientra nell'ambito delle iniziative in programma per il Giorno del Ricordo, solennità civile istituita con legge 30 marzo 2004, n. 92 « al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale »;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a incrementare le risorse destinate alla digitalizzazione degli archivi della memoria della tragedia delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata anche creando – nell'ambito del Museo del Ricordo in Roma – percorsi esperienziali e digitali, e a sostenere l'interazione con le iniziative promosse per il Giorno del Ricordo come il « Treno del ricordo ».

0/1980/1. Mollicone, Amorese, Matteoni, Cangiano, Di Maggio, Messina, Perissa, Roscani, Dalla Chiesa, Mulè, Tassinari.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	44
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	47
ERRATA CORRIGE	46

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione delle proposte di legge.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia la discussione, in sede legislativa, delle proposte di legge C. 400, d'iniziativa del deputato Simiani, C. 1080, d'iniziativa del deputato Battistoni, C. 1202, d'iniziativa del deputato Fabrizio Rossi, e C. 1286, d'iniziativa della deputata Ilaria Fontana, recanti disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge, adottando quale testo base per il seguito dell'esame un testo unificato, che è stato modificato nel corso dell'esame e sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II, VII, X, XI, XIII e XIV, il parere favorevole con un'osservazione della I Commissione, il nulla osta della VI Commissione, nonché il parere favorevole con una condizione formulato dalla Commissione Bilancio. Tale condizione è stata recepita nel testo sul quale la Commissione ha deliberato di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha acconsentito, nella seduta odierna, al trasferimento di sede delle predette proposte di legge.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge nella seduta del 15 novembre 2023. Ricorda che le principali differenze tra le proposte si concentrano sull'assetto di *governance*, sulla definizione delle competenze degli organi direttivi nonché sull'entità dei finanziamenti destinati al funzionamento delle rispettive strutture. Rammenta, altresì, che è stato svolto un approfondito lavoro istruttorio da parte della Commissione attraverso la nomina di un comitato ristretto nel corso del quale è stato elaborato un testo unificato, sul quale si è svolto anche un breve ciclo di audizioni. Su tale testo si sono svolti approfondimenti e un'interlocuzione con il Governo che ha riguardato anche i profili finanziari del provvedimento. Ha presentato, pertanto, una serie di emendamenti volti ad apportare alcune modifiche al testo unificato. La Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 2 ottobre scorso, approvando un emendamento che recepisce la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Ricorda che il testo unificato, che è stato approvato a conclusione dell'esame in sede referente, si compone di undici articoli.

Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, come modificato durante l'esame in tale sede.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in questa fase.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE) ringrazia il Presidente, il relatore, i deputati

firmatari delle proposte di legge, gli uffici e il Governo per l'impegno congiunto che ha reso possibile offrire una risposta concreta alle esigenze del territorio su un tema di particolare rilevanza. Sottolinea come tale impegno sia particolarmente apprezzabile, in quanto ha consentito di intervenire tempestivamente su una criticità persistente a livello locale, che, nel corso di quest'anno, ha provocato gravi disagi alla comunità di Orbetello.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ricorda come, in stretta collaborazione con il relatore, sia stato più volte portato all'attenzione il problema della gestione della laguna di Orbetello, e di come si sia finalmente giunti a una soluzione ampiamente condivisa tra le diverse forze politiche. Conclude esprimendo, a nome del proprio gruppo, un ringraziamento alla rappresentante del Governo e agli uffici per il supporto fornito, nonché al Presidente e a tutti i gruppi politici che, con il loro consenso unanime, hanno consentito l'approvazione di un intervento importante per il territorio.

Ilaria FONTANA (M5S), associandosi ai ringraziamenti già espressi dai deputati Battistoni e Simiani, sottolinea come l'*iter* del provvedimento rappresenti un significativo esempio di condivisione all'interno della Commissione, che ha portato alla definizione di uno strumento utile per affrontare – seppur parzialmente – le problematiche che interessano la laguna di Orbetello. Conclude rivolgendo un sentito ringraziamento al relatore per il lavoro di sintesi, estendendolo altresì al Viceministro Gava per l'impegno profuso. Evidenzia come la convergenza delle forze politiche abbia consentito di offrire una risposta alle esigenze del territorio, auspicando che tale modo di procedere possa tradursi in un metodo di lavoro.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) esprime apprezzamento per l'operato della Commissione, che ha reso possibile dotare la comunità locale di un prezioso strumento. Pur evidenziando la necessità di assicurare ulteriori risorse, esprime l'auspicio che lo

stesso spirito costruttivo possa consentire ulteriori progressi in tale direzione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, associandosi ai ringraziamenti dei deputati precedentemente intervenuti nei confronti del Presidente, degli uffici e della rappresentante del Governo, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto nonché per la sinergia che ha contraddistinto l'intero *iter* del provvedimento. Ricorda, inoltre, l'importanza del sopralluogo svolto dalla Commissione a Orbetello, evento di particolare rilievo particolarmente apprezzato da parte della comunità locale.

Il Viceministro Vannia GAVA rivolge un ringraziamento al relatore, ai deputati firmatari delle proposte di legge, agli uffici, nonché a tutti i gruppi politici, per aver contribuito a fornire una risposta significativa al territorio. Nell'apprezzare l'unità di intenti tra le forze politiche di maggioranza e opposizione a fronte di problematiche dei territori, evidenzia come il Governo abbia pienamente riconosciuto l'importanza dell'intervento tanto da destinare risorse per consentire l'avvio del Consorzio e gli interventi necessari.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente e modificato nel corso dell'esame in quella sede, che assume il nuovo titolo « Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 400

Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente e modificato in quella sede, che assume il nuovo titolo « Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello » (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e che, pertanto, si passerà ora all'esame degli articoli.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute alla Presidenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unificato in discussione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, indice la votazione finale sul testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante l'istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 385 del 16 ottobre 2024, a pagina 113, alla seconda colonna, alla ventiduesima riga, dopo le parole « in tal modo » inserire le seguenti: « di evitare ».

ALLEGATO

Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello)

1. Al fine di assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, è istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, di seguito denominato « Parco ambientale della laguna di Orbetello ».

2. Il Parco ambientale della laguna di Orbetello è gestito da un consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. Al Parco non si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'organizzazione e il funzionamento del consorzio sono disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Organi del consorzio)

1. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea degli enti consorziati;
- b) il comitato tecnico-scientifico;
- c) l'amministratore unico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

(Attività del consorzio)

1. Il consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge atti-

vità a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ubicate all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Il consorzio svolge inoltre le seguenti attività:

a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

b) manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresa l'escavazione dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente;

c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio nonché validazione dei dati stessi;

d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

e) sostegno dei processi gestionali e della valorizzazione produttiva ecosostenibile delle risorse ambientali;

f) monitoraggio dello stato ambientale della laguna attraverso analisi chimiche e batteriologiche;

g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

h) manutenzione delle sponde e dei canali;

i) supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il consorzio può avvalersi degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società *in house* nonché delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato. All'attuazione del primo periodo si provvede sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma. Al personale di cui il consorzio può avvalersi ai sensi del primo periodo nonché al personale previsto nella sua dotazione organica possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario, secondo gli importi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali, entro il massimo di 30 ore mensili *pro capite* e comunque nel limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

3. Per la corresponsione dei compensi di cui al comma 2, terzo periodo, è autorizzata la spesa di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 4.

(Statuto del consorzio)

1. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, previa intesa con gli altri enti consorziati, approva lo statuto del consorzio.

2. Lo statuto individua l'estensione del Parco ambientale della laguna di Orbetello e disciplina i rapporti tra il consorzio e i soggetti partecipanti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, l'entità del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), la relativa dotazione organica nel limite massimo di 4 unità di personale, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali, nonché le modalità di reclutamento del personale.

3. Per l'attuazione del comma 2, il consorzio è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 4 unità, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 177.443 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025.

4. Lo statuto contiene altresì le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del consorzio nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina i compensi, i gettoni di presenza e i rimborsi di spese spettanti agli organi consortili, ove previsti ai sensi degli articoli 6, comma 3, 7, comma 4, e 8, commi 3 e 5. Lo statuto disciplina altresì tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.

5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'assemblea degli enti consorziati.

6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del consorzio, con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 5.

(Assemblea degli enti consorziati)

1. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti con-

sorziati, nelle persone del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Presidente della regione Toscana, del Presidente della provincia di Grosseto e dei sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, o di loro delegati. Il numero dei voti spettanti a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.

2. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

a) adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) definire annualmente gli obiettivi e gli interventi da realizzare;

c) adottare il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione;

d) adottare i regolamenti interni di funzionamento;

e) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico su designazione degli enti consorziati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal consorzio. In particolare:

a) definisce le indicazioni operative sull'attività del consorzio;

b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

c) esprime valutazioni sui risultati conseguiti dal consorzio;

d) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal consorzio;

e) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del consorzio.

2. Il comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è formato da esperti nelle materie di cui all'articolo 3 ed è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) un membro effettivo, con funzioni di vice presidente, e uno supplente designati dalla regione Toscana;

c) un membro effettivo e uno supplente designati dalla provincia di Grosseto;

d) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Orbetello;

e) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Monte Argentario.

3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico non spettano indennità o altri compensi, fatta salva la corresponsione di un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nonché, per i soli membri residenti in sede diversa da quella del consorzio quando si recano alle sedute del comitato, il rimborso delle spese sostenute, entro il limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 13.833 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.

7. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

a) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;

b) ha funzioni di impulso nei riguardi dell'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui al comma 1, lettera d).

8. I membri del comitato tecnico-scientifico restano in carica tre anni e possono essere confermati per due volte.

Art. 7.

(Amministratore unico)

1. L'amministratore unico del consorzio è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana esprime l'intesa di cui al primo periodo su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla nomina dell'amministratore unico, scegliendolo tra i nomi compresi nella terna.

2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni e può essere rinnovato per due volte. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

a) in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), imputabile all'amministratore;

b) in caso di gravi inadempienze.

3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato, comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. L'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

b) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) predispone il rendiconto annuale;

d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del consorzio e sugli obiettivi raggiunti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), tramite apposita relazione;

f) esercita le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 8.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra soggetti iscritti

nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

b) un membro effettivo e uno supplente designati dalla regione Toscana;

c) un membro effettivo e uno supplente designati, a rotazione, dal comune di Orbetello o dal comune di Monte Argentario.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, comunque non superiore:

a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del consorzio è dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.

8. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

9. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.

10. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono corredati del parere obbligatorio reso dal collegio dei revisori dei conti.

11. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 9.

(Entrate finanziarie)

1. Le entrate del consorzio sono costituite:

a) dai contributi ordinari annuali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;

b) dalle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, e 8, commi 4 e 6;

c) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;

d) da eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del consorzio;

e) da finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie comprese nelle attività svolte dal consorzio.

Art. 10.

(Bilancio di previsione e rendiconto annuale)

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme con la relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Il rendiconto annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Il bilancio di previsione si compone del *budget* economico annuale e pluriennale e della relazione illustrativa. Il rendiconto annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono redatti secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il rendiconto annuale è corredato della relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), predisposta dall'amministratore unico, che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

5. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, 8, commi 4 e 6, e 9, comma 1, lettera a), pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.30 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

**X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE:
UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTA-
FORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE
VIRTUALI**

Giovedì 17 ottobre 2024.

Il comitato X – Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali, si è riunito dalle 8.40 alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	55
Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del <i>welfare</i> integrativo.	
Audizione del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Gabriele Fava (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	55

INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente Alberto BAGNAI.*

La seduta comincia alle 8.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del *welfare* integrativo.

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Gabriele Fava.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione di Gabriele Fava, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), accompagnato dal portavoce, Giancarlo Panico, dal direttore centrale di Studi e Ricerche, Gianfranco Santoro, e dal direttore centrale di Pensioni, Vito La Monica.

Gabriele FAVA, *presidente INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Tino MAGNI (Misto), Maria Cristina CANTÙ (LSP-PSd'Az) e Mario OCCHIUTO (FI-BP-PPE), i deputati Vanessa CATTOI (LEGA), Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), Daniela DONDI (FDI) e Luca SQUERI (FI-PPE), nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui rispondono Gabriele FAVA, *presidente INPS*,

Gianfranco SANTORO, *direttore centrale di Studi e Ricerche INPS*, e Vito LA MONICA, *direttore centrale di Pensioni INPS*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri

rappresentanti dell'Istituto intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	57
Comunicazioni del presidente	57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente Jacopo MORRONE.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 9.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto già convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione effettuerà una missione

a Rimini, in occasione dello svolgimento della Fiera Ecomondo. Tale missione si svolgerà, in particolare, nelle giornate del 7 e 8 novembre 2024.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una missione nei Paesi Bassi, dal 20 al 22 novembre 2024.

Comunica altresì che, all'esito della medesima riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione partecipi, il prossimo 28 novembre, presso Villa Miani, a Roma, alla ventiduesima edizione del Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione. In tal sede, si potrà anche procedere a sottoscrivere il Protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare (noto come « Fondazione Osservatorio Agromafie »), secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 11 settembre. La partecipazione è estesa a tutti i commissari.

Il medesimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre convenuto di procedere a ulteriori audizioni nell'ambito dei due filoni d'in-

chiesta, già avviati dalla Commissione, relativi all'analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri Paesi, e alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Tali audizioni verranno prossimamente calendarizzate dalla presidenza.

Comunica infine che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nell'ambito del filone d'inchiesta, già avviato, relativo al sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di accadimenti di natura criminale nella medesima regione, incluso il fenomeno dei roghi, con particolare riguardo alla cosiddetta Terra dei fuochi e

al fenomeno dei traffici extraregionali di rifiuti, alla luce dei risultati dell'attività d'inchiesta fin qui svolta, che venga svolto un approfondimento specifico da parte della Commissione sul fenomeno dell'inquinamento delle falde acquifere come risultato delle attività illecite connesse agli sversamenti di rifiuti e di sostanze nocive nell'ambiente.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	59
Audizione di Roberta Beolchi, presidente dell'associazione « <i>Edela</i> », Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio e presidente dell'associazione « <i>Olga</i> », Marco Rossi Doria, presidente dell'impresa sociale « <i>Con i bambini</i> », Simona Rotondi, vice coordinatrice delle attività istituzionali dell'impresa sociale « <i>Con i Bambini</i> » e coordinatrice dell'iniziativa « <i>A Braccia aperte</i> » dedicata agli orfani di vittime di femminicidio, Fedele Salvatore, responsabile del « <i>Progetto RESPIRO</i> », Gabriella Scaduto, responsabile delle relazioni istituzionali dell'associazione « <i>Olga</i> », Rosa Maria Di Maggio, responsabile Centro-sud dell'associazione « <i>Olga</i> » e Glauco Gasperini, responsabile area legale dell'associazione « <i>Olga</i> » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59

AUDIZIONI

Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la par-

tecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di Roberta Beolchi, presidente dell'associazione «*Edela*», Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio e presidente dell'associazione «*Olga*», Marco Rossi Doria, presidente dell'impresa sociale «*Con i bambini*», Simona Rotondi, vice coordinatrice delle attività istituzionali dell'impresa sociale «*Con i Bambini*» e coordinatrice dell'iniziativa «*A Braccia aperte*» dedicata agli orfani di vittime di femminicidio, Fedele Salvatore, responsabile del «*Progetto RESPIRO*», Gabriella Scaduto, responsabile delle relazioni istituzionali dell'associazione «*Olga*», Rosa Maria Di Maggio, responsabile Centro-sud dell'associazione «*Olga*» e Glauco Gasperini, responsabile area legale dell'associazione «*Olga*».

(*Svolgimento e conclusione*).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberta BEOLCHI, *presidente dell'associazione «*Edela*»*; Giuseppe DELMONTE,

orfano di femminicidio e presidente dell'associazione « Olga »; Marco ROSSI DORIA, presidente dell'impresa sociale « Con i bambini »; Simona ROTONDI, vice coordinatrice attività istituzionali « Con i Bambini » e coordinatrice iniziativa « A Braccia aperte »; Fedele SALVATORE, responsabile « Progetto RESPIRO »; Gabriella SCADUTO, responsabile relazioni istituzionali dell'associazione « Olga »; Rosa Maria DI MAGGIO, responsabile Centro-sud dell'associazione « Olga » e Glauco GASPERINI, responsabile area legale dell'associazione « Olga », svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Valeria VALENTE (PD-IDP), Cecilia D'ELIA (PD-IDP) e Elena LEONARDI (FDI), la deputata

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), nonché Martina SEMENZATO, presidente.

Glauco GASPERINI, responsabile area legale dell'associazione « Olga », Fedele SALVATORE, responsabile « Progetto RESPIRO », Roberta BEOLCHI, presidente dell'associazione « Edela » e Giuseppe DELMONTE, orfano di femminicidio e presidente dell'associazione « Olga », rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori 61

Sulla pubblicità dei lavori 61

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione dell'avvocato Laura Sgrò 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente DE PRIAMO.*

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.30 alle 9.30.

*Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente DE PRIAMO indi del vice
presidente MARCHETTI indi del presidente
DE PRIAMO. — Interviene l'avvocato Laura
Sgrò, legale della famiglia Orlandi. Sono
presenti inoltre, quali collaboratori della
Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del
Regolamento interno, l'avvocato Michele An-
tononi, l'avvocato Alessandro Cardia, la dot-
toressa Laura Capraro, il dottor Giuseppe
De Martino, il giornalista Fiore De Rienzo, il
giornalista Valter Delle Donne, l'avvocato
David Ermini, la dottoressa Carmen Man-*

*fredda, il dottor Giuliano Mignini, l'avvo-
cato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Pa-
lamenghi, il dottor Igor Patruno, il giorna-
lista Gian Paolo Pelizzaro, il dottor Guido
Salvini, l'avvocato Claudio Santini e l'avvo-
cato Paola Vilardi, nonché il Vice questore
aggiunto della Polizia di Stato dottor Giu-
seppe Paglia, i Marescialli Capo dell'Arma
dei carabinieri Giuseppe Andrisano e Mi-
chele Ettore.*

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della se-
duta odierna verrà redatto il resoconto
stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del
Regolamento interno, la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà inoltre as-
sicurata attraverso l'attivazione dell'im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso per la
parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai
sensi del comma 6 del già citato articolo

12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'avvocato Laura Sgrò.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi.

L'avvocato SGRÒ riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 14.17 alle 14.19)

L'avvocato SGRÒ prosegue nel riferire alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Dopo una richiesta di precisazioni del senatore PARRINI (PD-IDP), il PRESIDENTE, apprezzate nuovamente le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 14.22 alle 14.28)

L'avvocato SGRÒ riprende la sua relazione sulla vicenda oggetto dell'inchiesta.

Su richiesta dell'audita, il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 14.37 alle 14.49)

Intervengono per porre quesiti all'audita il senatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) e il presidente DE PRIAMO (FdI), ai quali risponde l'avvocato SGRÒ.

Il PRESIDENTE riprendere la parola dando lettura di un quesito posto dal senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), dovutosi nel frattempo allontanare.

Su richiesta del deputato GRIMALDI (AVS), il PRESIDENTE, apprezzate nuovamente le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 14.58 alle 15.03)

Pone ulteriori quesiti il deputato GRIMALDI (AVS), ai quali replica l'avvocato SGRÒ.

Su richiesta del deputato IAIA (FdI), il PRESIDENTE, apprezzate nuovamente le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 15.09 alle 15.14)

Interviene per porre quesiti il senatore PARRINI (PD-IDP), ai quali fornisce elementi di risposta l'avvocato SGRÒ.

Il PRESIDENTE, apprezzate nuovamente le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 15.20 alle 15.43)

Pongono ulteriori quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI) e il deputato ROSCANI (FdI), ai quali replica l'avvocato SGRÒ.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
Comunicazioni del Presidente	64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente Francesco MICHELOTTI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.05 alle 8.20.

La seduta comincia alle 8.20.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che è stata materialmente acquisita

la documentazione della Commissione sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» della XVIII legislatura, in esecuzione della delibera dell'Ufficio di presidenza del 18 settembre 2024, adottata in attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge istitutiva. La documentazione è ora disponibile presso l'archivio della Commissione, secondo il regime di classificazione determinato durante la scorsa legislatura.

La seduta termina alle 8.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione », di Andrea Buratti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata », di Alessandro Sterpa, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi della Tuscia, e di Francesco Pizzetti, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino (in videoconferenza)	4
--	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	6

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Chris Smith, Vice Segretario aggiunto per l'Europa orientale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, sulla situazione in Ucraina	26
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	26
Sulla pubblicità dei lavori	27
5-02974 Boldrini: Sulle misure all'esame della <i>Knesset</i> che impedirebbero l'operatività di UNRWA	27
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	29
5-02973 Formentini: Sulla sorte degli italo-venezuelani arrestati per motivi politici in Venezuela	27
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	30
5-02975 Della Vedova: Sul rispetto dello Stato di diritto nei Paesi beneficiari del Piano Mattei, con particolare riferimento alla Tunisia	27
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Maka Bochorishvili, Presidente della Commissione per l'integrazione europea del Parlamento della Georgia, sulla situazione in Georgia	28
---	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori 33

Audizione di rappresentanti di AKAMAI Technologies Inc. (Svolgimento e conclusione) 33

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 35

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma. C. 1980 Governo, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 35

ALLEGATO (Ordine del giorno approvato) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

ERRATA CORRIGE 42

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 44

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 44

ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) 47

ERRATA CORRIGE 46

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 53

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 55

Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del *welfare* integrativo.

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Gabriele Fava (Svolgimento e conclusione)	55
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	57
Comunicazioni del presidente	57

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	59
-----------------------------------	----

Audizione di Roberta Beolchi, presidente dell'associazione « <i>Edela</i> », Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio e presidente dell'associazione « <i>Olga</i> », Marco Rossi Doria, presidente dell'impresa sociale « <i>Con i bambini</i> », Simona Rotondi, vice coordinatrice delle attività istituzionali dell'impresa sociale « <i>Con i Bambini</i> » e coordinatrice dell'iniziativa « <i>A Braccia aperte</i> » dedicata agli orfani di vittime di femminicidio, Fedele Salvatore, responsabile del « <i>Progetto RESPIRO</i> », Gabriella Scaduto, responsabile delle relazioni istituzionali dell'associazione « <i>Olga</i> », Rosa Maria Di Maggio, responsabile Centro-sud dell'associazione « <i>Olga</i> » e Glauco Gasperini, responsabile area legale dell'associazione « <i>Olga</i> » (Svolgimento e conclusione)	59
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	61
Sulla pubblicità dei lavori	61

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione dell'avvocato Laura Sgrò	62
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
Comunicazioni del Presidente	64

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0111530